Num. 296

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21., — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	[illegible]	21	11
» Provincie del Regno	[illegible]	[illegible]	13
» Svizzera	[illegible]	[illegible]	16
» Roma (franco ai confini)	[illegible]	[illegible]	16

TORINO, Giovedì 15 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	58	30	16
Inghilterra e Belgio	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
14 Dicembre	733,00	734,44	731,12	+ 3,2	+ 3,6	+ 3,8	+ 2,3	+ 2,5	+ 2,8	+ 1,2	N.E.	E.N.E.	O.S.O.	Pioviggina	Pioggia	Pioggia

PARTE UFFICIALE

TORINO, 14 DICEMBRE 1864

Il N. 2032 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La Capitale del Regno sarà trasferita a Firenze entro sei mesi dalla data della presente Legge.

Art. 2. Per la spesa del trasferimento è aperto nella parte straordinaria del Bilancio dell'Interno, ed in apposito capitolo, un credito di L. 7,000,000 ripartito come segue:

Esercizio 1864 L. 2,000,000.
Esercizio 1865 L. 5,000,000.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze e dei Lavori Pubblici sono specialmente incaricati dell'esecuzione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 11 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. La Marmora.
A. Peruzzi.
L. Torelli.
S. Jacini.
G. Natoli.
G. Vacca.
Q. Sella.
G. Lanza.

Il N. 2033 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia e sottoscritta in Parigi addì 15 del mese di settembro del corrento anno mille ottocento sessantaquattro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Alfonso La Marmora.

CONVENZIONE
fra l'Italia e la Francia.

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno salute.

Una Convenzione essendo stata conchiusa a Parigi, il 15 settembre del corrente anno 1864, tra il Regno d'Italia e l'Impero Francese, per stabilire l'epoca dello sgombro delle truppe francesi dagli Stati Pontificii,

Convenzione del tenore seguente:

Leurs Majestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Français ayant résolu de conclure une Convention, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Monsieur le chevalier Constantin Nigra, grand'croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, grand officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et M. le marquis Joachim Pepoli, grand'croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français,

M. Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand'croix de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur et de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint-Père et à empêcher, même par la force, toute attaque venant de l'extérieur contre le dit territoire.

Art. 2. La France retirera ses troupes des Etats pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint-Père sera organisée. L'évacuation devra néanmoins être accomplie dans le délai de deux ans.

Art. 3. Le Gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses Etats; pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien.

Art. 4. L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens Etats de l'Eglise.

Art. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait double à Paris le quinzième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-quatre.

(*L. S.*) Nigra.
(*L. S.*) Pepoli.
(*L. S.*) Drouyn de Lhuys.

Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione qui sovrascritta, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Dato in Torino, addì diciassette settembre l'anno del Signore mille ottocento sessantaquattro e del Regno Nostro il decimosesto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Visconti Venosta.

Il N. 2026 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 29 maggio 1864, n. 1797, portante l'abolizione delle Corporazioni privilegiate di arti e mestieri;

Visto il regolamento sui porti e spiaggie del Regno approvato colle Regie Patenti del 24 novembre 1827;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato interinalmente del portafoglio della Marina,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È approvato il Regolamento provvisorio unito al presente Decreto e vidimato d'ordine Nostro dal prefato Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il servizio delle zavorre nel porto di Genova.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. La Marmora.

REGOLAMENTO PROVVISORIO
Pel servizio delle Zavorre nel Porto di Genova.

Art. 1. Col principio dell'anno 1865 in cui per effetto della Legge in data 29 maggio 1864, n. 1797, rimangono soppressi i privilegi per lo avanti attribuiti alla Corporazione dei Zavorrai (Minolli) l'inzavorramento delle navi nel porto di Genova sarà libero, sotto l'osservanza però delle disposizioni e riserve portate dal presente Regolamento.

Art. 2. Il Capitano, Patrone o Proprietario d'un bastimento potrà inzavorrarlo o trasbordare la zavorra sopra un altro bastimento nel modo che stimerà più conveniente, con che si uniformi alle discipline che regolano il servizio delle zavorre nel porto, e si munisca, prima d'incominciare l'operazione, della occorrente licenza della Capitaneria che dovrà essere esibita agli Agenti della medesima ogniqualvolta ne facciano richiesta.

Art. 3. La licenza di cui nell'articolo precedente serve per una sola operazione e vale per lo spazio di dieci giorni dopo il quale termine deve essere rinnovata.

Art. 4. Nessun maneggio di zavorra potrà essere fatto di notte, ma soltanto dal sorgere al tramontare del sole e con tutte le precauzioni necessarie per non cagionare interrimenti nel porto.

Ove accadano di tali interrimenti dovrà farsene la constatazione dalla Capitaneria col concorso degli Agenti dell'Ufficio centrale del Genio civile incaricato del servizio tecnico dei porti e delle spiaggie e ne sarà operata l'escavazione a spese di coloro che vi avranno dato luogo.

La parcella delle spese verrà formata dal predetto Ufficio centrale del Genio.

Art. 5. I bastimenti, battelli od altri galleggianti di qualsiasi forma o dimensione che importeranno zavorra nel porto per fornirne i bastimenti o i depositi, rimarranno soggetti a tutte le speciali discipline d'ormeggio, ed a qualsiasi altra disposizione d'ordine interno del porto che la Capitaneria stimasse di prescrivere secondo le circostanze di tempo, di stagione, d'affluenza di bastimenti o per altri motivi.

Art. 6. Per facilitare in qualsiasi circostanza lo inzavorramento delle navi saranno stabiliti entro la cerchia del porto uno o più depositi di zavorra.

L'approvvigionamento di tali depositi sarà fatto per appalto, e la distribuzione della zavorra dovrà essere

APPENDICE

IL TESTAMENTO DELL'AVARO

Scene della vita di provincia

(Continuazione, vedi nn. 258, 259, 262, 264, 283, 285, 287, 290 e 292).

X.

Il mattino di poi, quando Gaetano scese nel cortile, andò tosto dietro il pozzo ad esaminare il luogo. Non c'era nulla che potesse far accorgere del menomo che. Gaetano ci vide soltanto un ammasso di lastre di pietra la maggior parte rotte e di mattoni ancora incalcinati, rammontati comecchesia, e non un indizio che in alcun modo potesse far supporvi l'esistenza d'un ripostiglio. Ma non ebbe neppur tempo ad esaminare di molto, perchè il cane, che già erasi fatto amico suo e non vociava con lui altro che per fargli festa, vedutolo ora dirigersi e fermarsi là dove la notte aveva accompagnato il padrone, si pose ad abbaiare minacciosamente e così alto che lo zio di Rosa saltò fuori sollecitamente a vedere che fosse.

Gaetano già veniva via da quel cantuccio.

— Dove diavolo è andata Ella a cacciarsi? Domandò il Pilucca guardando fiso e colla massima espressione di diffidenza il suo pigionante.

Questi fu imbarazzato un momento. Cercare una scusa, non gli parve dignitoso: si sentì disposto a dir tutta la verità. Ma levando gli occhi in volto al Pilucca, ne vide la faccia accesa e le sembianze alterate di modo che, senza pensar più ad altro, esclamò:

— Che cosa avete? Voi non vi sentite bene....

— Nulla nulla: rispose bruscamente il Pilucca. Ho un poco di dolore qui: e si premeva lo stomaco: e sono un po'rotto delle membra; ma non è nulla, le dico, e le accerto che non sarò io che darò guadagni ai medici.... oh no, no.

E rise d'un certo riso contratto che faceva pena a sentire.

Forse il ferravecchi sarebbe tornato sull'argomento della sua prima interrogazione a Gaetano; ma in quella entrò nel cortile un omiciattolo che camminava a piccoli passi, con andatura guardinga e timorosa. Era inoltrato di età, sucido negli abiti, e nella figura magra, ossea, a contorni risentiti, aveva lo stampo della razza d'Israele. Appena lo vide, il Pilucca gli si affrettò incontro:

— Buon giorno, Isacco: gli disse: che siate il benvenuto. Vi aspettavo fin da ieri.

Isacco gettò uno sguardo per di sotto verso Gaetano e pronunziò alcune parole di risposta così sommessamente che il medico non potè capirne nulla: poi i due vecchi s'affrettarono ad entrare in casa. Rosa uscì tosto nel cortile, e dietro di essa lo zio richiuse diligentemente la porta.

— Hanno dunque affari molto gravi insieme quei due, disse Gaetano, che si rinchiudono con tanta precauzione a discorrere.

Rosa disse che il vecchio ebreo veniva una o due volte al mese di quel modo, e che sempre stava chiuso col Pilucca un'oretta circa all'infuori d'ogni sguardo e d'ogni orecchio umano.

Allora Gaetano manifestò alla giovane ciò che aveva visto nella notte e i sospetti che gliene erano nati sul conto del Pilucca. Rosa sorrise, esitò un poco, e poi finì per confessare che ancor ella se n'era accorta, che di sicuro lo zio aveva qualche grosso tesoro nascosto, ma che guai a fargliene motto, guai a mostrare soltanto d'averne un sospetto. Egli teneva più che a tutto il resto a custodire questo segreto, e una sola volta che Rosa mostrò d'essersi accorta d'alcun che, lo zio le fece le più tremende minaccie nel caso ch'ella rompesse quel silenzio che le imponeva: scongiurato dunque, ondo la ragazza pregava con calore Gaetano si governasse in modo come se nulla avesse visto, nulla sospettato e non ne facesse motto con anima viva.

Il giovane medico stette un istante sopra pensiero, e poi rispose:

— Farei volentieri a senno vostro, Rosa, quando non credessi mio dovere l'agire tutto all'opposto; e vi spiego subito il perchè. Quelle privazioni e quegli stenti che l'avarizia di vostro zio v'impone, vengono pur troppo logorandovi la vita e spegnendo in voi ogni vigore, ogni salute...

La giovane lo interruppe con un sorriso di rassegnazione abbandonata, levando le spalle in atto di quell'indifferenza che produce lo scoraggiamento e l'assenza d'ogni speranza:

— Oh! per me poco importa!... Che cos'è, che cosa può essere la vita per me? Crede Ella che io abbia a desiderarla? L'avvenire non mi presenta neppure una lusinga che possa farmi rimpiangere il perderla.... Anzi più presto ne sarò liberata e più ci guadagnerò.... Oh! per me non s'arrechi la menoma contrarietà a nessuno.

Gaetano, a quelle parole, al mesto accento con cui furono pronunciate, sentì venirsi le lagrime agli occhi. Per impulso istantaneo del cuore, prese una mano alla fanciulla, e disse con calore:

— Ma, sventurata, non sapete che è debito di tutti il vivere? Chi vi accerta che non vi tenga in serbo il destino quegli uffici che più fanno utile al mondo una creatura, quello di sposa, quello di madre?

Rosa trasse la sua dalla mano del medico, chinò gli occhi mentre un lieve rossore correva sulle sue pallide guance, e facendosi un po' in là, crollò la testa senz'altra risposta.

Gaetano riprese:

— Vi dico che non può tollerarsi da un uomo onesto che due creature si uccidano lentamente a questo modo. Quando sia la necessità a condannarli a tal supplizio si deve avere compassione, ma in un caso come questo ne nasce lo sdegno ed è dovere d'ognuno il cercare di porvi rimedio.... Ed è

operata secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 7. Il Concessionario dell'appalto, di cui nell'articolo precedente, avrà l'esclusivo dritto del deposito delle zavorre nel porto durante la concessione che verrà fatta in base ad uno speciale capitolato compilato dall'Ufficio centrale del Genio civile incaricato del servizio tecnico dei porti e delle spiaggie.

Colla privativa del deposito concessa al detto Appaltatore non rimane infirmata la libera concorrenza dell'inzavorramento dei bastimenti nel porto, della quale è menzione nell'articolo 1.

Art. 8. Il Concessionario per l'occupazione delle aree delle calate destinate pel deposito delle zavorre dovrà corrispondere alle Finanze dello Stato un annuo canone da stabilirsi nel capitolato.

Il ribasso delle offerte di appalto sarà fatto soltanto sulla tariffa della zavorra indicata all'articolo 26 del presente, ed il canone rimarrà invariato.

Art. 9. Le materie occorrenti per la zavorra da fornirsi dai soli depositi saranno distinte in due categorie:

1. *Zavorra scelta*, cioè ghiaia di spiaggia con sabbia, o ciottoli, o pietre monda da particelle eterogenee;

2. *Zavorra comune*, cioè tritumi di cava, gettiti, ruderi provenienti da demolizioni di private o pubbliche costruzioni murali, materie terrose, asciutte, ecc.; appartengono a quest'ultima categoria anche le materie ricavate dalle escavazioni del porto, se arenose, e dai fossati e gabbioli che vi sboccano.

Art. 10. La distribuzione delle zavorre dai depositi non potrà esser fatta dal Concessionario a nessun Capitano, Patrone od Armatore di bastimento, nè ad altra persona senza licenza della Capitaneria del porto.

Tale licenza per i depositi è solo valevole per ogni singola operazione d'inzavorramento di ciascun bastimento.

Il maneggio della zavorra nei depositi non potrà farsi mai di notte, ma unicamente dal levare al tramontare del sole, ed è soltanto durante questo tempo che i depositi rimarranno aperti.

La licenza che fosse stata rilasciata a termini dell'articolo 2 del presente Regolamento per fornirsi di zavorra dai bastimenti o galleggianti che la importano nel porto, non potrà valere per approvvigionarsene in tutto od in parte dai depositi, ed in questo caso dovrà esser richiesta altra apposita licenza alla Capitaneria.

Art. 11. Il Capitano, Patrone od Armatore che desidera fornirsi di zavorra dai depositi ne deve far domanda (quando il suo bastimento sia ancorato nel porto e non prima) alla Capitaneria, che stacca dal registro a matrice il biglietto di licenza numerato coll'indicazione del giorno e dell'ora della domanda.

Questa licenza deve essere esibita all'Impresario del deposito che la ritira, ne fa annotazione nel suo registro pure a matrice, e dà al richiedente il corrispondente foglietto colla indicazione del numero, giorno ed ora segnati in essa licenza dalla Capitaneria, ed in tal modo rimane stabilito il turno d'inscrizione per l'inzavorramento.

Art. 12. La licenza di cui all'articolo precedente dovrà essere presentata all'Impresario per la registrazione prima che siano trascorse quattro ore dal suo rilascio, ed entro 48 ore dal rilascio medesimo ogni bastimento dovrà esser pronto a ricevere la zavorra dal deposito; in caso diverso perderà il turno d'inzavorramento e verrà posto in fine di lista; del che l'Impresario renderà avvertita la Capitaneria per iscritto.

L'Impresario entro lo stesso termine di ore 48 dovrà fornire la zavorra al bastimento nella quantità e qualità domandata, ed ove ciò non effettuasse sarà passibile di una multa da applicarglisi dalla Capitaneria nei limiti prescritti dalle Leggi e Regolamenti sui porti, senza pregiudizio dell'azione d'indennità che il Capitano intendesse far valere nanti il competente Tribunale per i danni cagionatigli dal ritardo dell'inzavorramento.

Art. 13. Se un Capitano o Patrone dopo essere stato fornito di zavorra dai depositi non effettuasse immediatamente il pagamento dovuto all'Impresario, potrà la Capitaneria, sulla richiesta di quest'ultimo, sospendere il rilascio del permesso di partenza dal porto al bastimento sino all'effettuato pagamento, o sino a presentazione di idonea cauzione accetta all'Impresario, salva sempre a questi l'azione civile nanti i Tribunali contro il Capitano o Patrone per conseguire il pagamento.

Art. 14. La zavorra potrà essere fornita dai depositi ai Capitani, Patroni od Armatori in quattro modi diversi:

1. Potrà essere versata dal deposito per cura dell'Impresario nelle lance, barcacce o barche qualsiansi del Capitano, Patrone od Armatore accostandole alle calate dei depositi;

2. Potranno i Capitani, Patroni od Armatori impiegare la propria gente per prendere la zavorra nel deposito e versarla nelle proprie imbarcazioni;

3. Potrà la zavorra essere trasportata colle barche, liuti e galleggianti del Concessionario del deposito lungo il bordo del bastimento, dovendo in tal caso la gente delle barche dell'Impresario porger le coffe o recipienti pieni di zavorra sopra un ponte pensile fuori del bordo ai marinari dell'Equipaggio ai quali incombe versarla nella stiva;

4. Potrà la zavorra essere trasportata e messa a bordo nella stiva del bastimento a cura ed a spese del Concessionario del deposito.

Art. 15. Se i luoghi destinati pel deposito delle zavorre si trovassero adattati in modo che i bastimenti vi si possano accostare per ricevere direttamente la zavorra, e che la Capitaneria stimasse opportuno concedere di accostarvisi, il prezzo della zavorra sarà regolato a norma dei numeri 1 e 2 della tariffa stabilita all'art. 26 con un aumento del 25 p. 0/0

Art. 16. I Capitani, Patroni od Armatori potranno scegliere qualunque dei diversi modi di inzavorramento indicati all'art. 14, come pure potranno contrattare direttamente col Concessionario di fare l'operazione a cottimo, cioè stabilire la immersione che dovrà avere il bastimento quando sia inzavorrato.

Questa convenzione sarà fatta per iscritto, firmata dalle parti, onde in caso di contestazione essere esibita alla Capitaneria, la quale, in mancanza di tal convegno per iscritto, potrà rifiutarsi a pronunciare il suo giudizio.

Art. 17. È data facoltà ad un Capitano o Patrone giunto col suo bastimento in zavorra di cedere o vendere la stessa ad altri, oppure di sbarcarla nei depositi se può convenire del prezzo col Concessionario. Anche in questo caso la convenzione verrà fatta per iscritto, ed ove sorgessero contestazioni sarà applicabile il disposto del precedente art. 16.

Art. 18. Per tutte le indicazioni di peso, volume e superficie contemplate tanto nel presente Regolamento quanto nel contratto di appalto per i depositi si applicherà il sistema metrico, e così la tonnellata sarà di mille chilogrammi, ed il quintale di cento chilogrammi.

Art. 19. Di tutte le barche, liuti e galleggianti dello Impresario impiegate nel maneggio della zavorra verrà, senza eccezione alcuna, constatata la capacità effettiva dal pubblico stazatore dei bastimenti del porto o del circondario marittimo, e ne sarà rimesso il verbale alla Capitaneria la quale provvederà all'inscrizione e numerazione dei galleggianti ed al rilascio del permesso per stanziare nel porto.

I galleggianti dovranno essere distinti con colore rosso da prora e da poppa, col proprio numero, colla inscrizione *Deposito zavorra*, coll'indicazione della rispettiva capacità e con una riga rossa marcante l'immersione, il tutto a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Capitaneria.

I galleggianti adoperati dall'Impresario pel maneggio della zavorra che non saranno trovati nelle condizioni sopra prescritte, verranno sequestrati d'ordine della Capitaneria, e sarà inflitta una multa al Concessionario.

Il sequestro dei galleggianti non potrà però durare oltre il termine di un mese.

Art. 20. Il prezzo che il Concessionario potrà ripetere dai Capitani, Patroni od Armatori per ogni tonnellata di zavorra ad essi somministrata non dovrà eccedere quello fissato nella tariffa di cui al susseguente articolo 26 per ciascuna categoria di materia a seconda dei vari modi di distribuzione indicati nel precedente articolo 14 e sotto la deduzione del ribasso di appalto.

Art. 21. La Capitaneria del porto eserciterà una speciale vigilanza sul servizio generale delle zavorre, sui locali dei depositi dei quali potrà quandochessia far procedere alla visita, dovendo l'Impresario facilitare le ispezioni senza che questi possa in alcun modo prendere ingerenza nell'ordinamento o nella direzione del detto servizio nel porto.

Lo stesso Concessionario deve uniformarsi a tutte le discipline portate dalle Leggi e dai Regolamenti sui porti, ed a quelle pel maneggio delle zavorre non che a qualsiasi altra disposizione temporaria ed occasionale che la Capitaneria stimasse di prescrivere.

Qualunque contestazione potesse insorgere circa il peso, il pagamento, le mercedi, od altra qualsiasi, emergenza relativa alle zavorre, verrà definita dalla Capitaneria; la stessa regolerà e sorveglierà il movimento e le operazioni tutte tanto delle barche del porto addette ai depositi, quanto quelle dei bastimenti e galleggianti che importano la zavorra per versarla nei depositi per conto dello Impresario, dovendo in tutto essere osservate le prescrizioni emanate dalla Capitaneria.

Art. 22. Sono esenti dal turno d'inzavorramento ed hanno priorità d'inscrizione, secondo il disposto dell'art. 11, le navi della Marina militare dello Stato e quelle noleggiate o specialmente impiegate pel servizio militare sì terrestre che marittimo le quali, in conseguenza degli ordini dell'Autorità superiore della Marina militare alla Capitaneria, verranno inzavorrate seconde le esigenze del loro servizio con precedenza, a qualunque bastimento mercantile inscritto nel turno.

La Capitaneria del porto notificherà al Concessionario del deposito il giorno stabilito per lo inzavorramento, converrà con lui il prezzo e regolerà tutte le questioni relative.

Trattandosi di bastimenti da guerra di nazioni straniere la Capitaneria prenderà per l'inzavorramento speciali concerti col Concessionario del deposito, ritenendo per norma i prezzi stabiliti nel presente Regolamento, e quante è in esso prescritto.

Art. 23. In casi di urgenza per avarie ed eventualità marittime, e per qualsiasi altro infortunio che richieda pronta assistenza, la Capitaneria avrà facoltà di dare quegli ordini che stimerà necessari per lo sbarco od imbarco immediato delle zavorre dai depositi e dai bastimenti, e regolerà in seguito la spesa a seconda delle circostanze, e sarà obbligo del Concessionario di uniformarsi in tutto e senza ritardo alle date disposizioni.

Art. 24. Nei casi non previsti nel presente Regolamento la Capitaneria del porto ha facoltà di emettere quelle disposizioni temporarie che stimerà opportune, ed alle quali il Concessionario dei depositi dovrà sottomettersi, incombendo però alla Capitaneria di riferirne alla superiore Autorità da cui dipende.

Art. 25. Tutti i bastimenti e galleggianti addetti al commercio ed al trasporto della zavorra vanno soggetti al pagamento delle tasse e diritti marittimi imposti dalla Legge 17 luglio 1861, n. 267, salve le eccezioni portate dall'art. 10 della Legge medesima svolte al numero 22 del relativo Regolamento approvato con R. Decreto 8 novembre detto anno, n. 328.

Sono inoltre sottoposti a tutte le discipline di polizia marittima conformemente alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 26. I prezzi massimi che il Concessionario può ripetere dai Capitani, Padroni ed Armatori dei bastimenti per la fornitura, trasporto e distribuzione delle zavorre nel porto sono determinate dalla seguente tariffa.

Modo di fornire la zavorra *conforme all'art.* 14	1.a Categoria — per ogni tonnellata		2.a Categoria — per ogni tonnellata	
	Lire	*Cent.*	*Lire*	*Cent.*
1. Versar la zavorra dal deposito per cura dell'Impresario nelle barche dei Capitani, Padroni od Armatori accostate alle calate dei depositi	2	50	1	50
2. Zavorra presa nel deposito e versata nelle barche dei Capitani, Padroni ed Armatori per cura ed a carico di questi colle proprie genti	2	»	1	20
3. Zavorra trasportata colle barche del Concessionario lungo il bordo del bastimento e porta coi recipienti o coffe sul ponte pensile	3	10	2	10
4. Zavorra trasportata e messa nella stiva del bastimento a cura e spesa del Concessionario	3	80	3	10

Torino, il 27 novembre 1864.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Incaricato interinalmente del portafoglio della Marina
A. LA MARMORA.

Il N. MCCCCXXXII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regolamenti sullo scavo e sull'estirpazione delle ovaie dei grilli detti *cavallette* e sulla caccia e distruzione delle medesime, emanati sotto il Governo Napoleonico per le Provincie Napolitane il 10 agosto 1812 ed il 24 marzo 1813 stati posteriormente convalidati sotto il cessato Regime Borbonico;

Considerato il tenore delle disposizioni nei medesimi Regolamenti contenute inutili e non conciliabili con le odierne libere istituzioni e coi principii di diritto presentemente vigenti in quelle Provincie;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Regolamenti emanati sotto il Governo Napoleonico il 10 agosto 1812 ed il 24 marzo 1813 relativi allo scavo ed alla estirpazione delle ovaie dei grilli, ossia cavallette, e per la caccia e distruzione degli insetti stessi nelle Provincie Napolitane, stati posteriormente convalidati sotto il cessato Governo Borbonico, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 32 della legge 14 aprile 1864, numero 1731, sulle pensioni degli impiegati civili;

Veduto il Nostro Decreto 10 luglio 1864 col quale fu composta la Commissione incaricata di avvisare se i motivi della destituzione d'un impiegato giustificano la perdita del dritto a pensione;

Considerata la necessità di provvedere perchè la Commissione suddetta si trovi sempre al completo per le sue deliberazioni;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

A membri supplenti della Commissione istituita in relazione all'art. 32 della legge sulle pensioni degli impiegati civili sono nominati i signori:

Cavalieri Pietro Ghignone e Giovanni Battista Broceri, consiglieri presso la Corte d'appello di Torino;

Ed il cav. dott. Paolo Azzolini, capo di divisione nel Ministero delle Finanze.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 27 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

---

anche per vostro zio che dico codesto. Credete voi che un uomo alla sua età possa resistere a lungo alla vita ch'egli conduce? Non vedete come da qualche tempo egli declini e s'accascii? E questa mattina poi non avete osservato che fisionomia alterata è la sua? Quell'uomo ha la febbre addosso di sicuro ed ha gran mestieri di premurose cure e di un modo agiato di vita.

Dietro la considerazione dell'interesse dello zio, la ragazza consentì al desiderio di Gaetano, il quale mostrandosi edotto del segreto presso il vecchio voleva indurlo a spendere parte di quel denaro nascosto in provvedere un po' meglio al mantenimento di lui e della nipote.

E così era per davvero, che la ostentata, eccessiva miseria del Pilucca non era che la più sordida, dissimulata avarizia. Il prodigo dissipatore nella giovinezza, per uno di quei misteri psicologici che ben non si sanno spiegare, ma che si vedono frequenti nell'animo umano, era diventato invecchiando un avaro tenace ed accanito. Durante la sua lunga assenza dal villaggio natio aveva visto tradotta il più sfacciatamente possibile e dappertutto, nel brutale linguaggio dei fatti, la verità vergognosa, che nel mondo umano chi è che comanda, che dà stima, autorità, godimenti, ogni bene terreno è il danaro. S'era dunque dato all'acquisto, alla caccia, per così dire, di questo con tutto l'ardore e la smania che possedevano le sue passioni giovanili le quali da esso cercavano e speravano il loro soddisfacimento. Che cosa avesse fatto, quali mezzi adoperato era un mistero ch' egli solo avrebbe potuto spiegare, e cui forse non amava nemmanco ricordare nei soliloqui della sua coscienza; ma il fatto fu che pervenne ad accumulare un vistoso capitale. Ma frattanto, pel tempo ch'era passato, per la lotta diuturna e faticosa che aveva dovuto sostenere, la sua giovinezza erasi consumata, le sue passioni attutite e sul cadavere di esse, concentrando in sè tutte le forze e le acri voglie di esse, era sopravanzata una sola, quella che soltanto s'accorda colla vecchiaia, ed anzi col crescere degli anni s'accresce, quella del denaro.

Raccoglierne quanto più si potesse in una misura a cui non s' assegnassero limiti; questo si fece l'unico suo desiderio, l'unico scopo della sua vita, l'unica gioia dell'animo sue. Cadde in tutte le debolezze dell'avarizia comune: vagheggiare solo, ritratto assolutamente non che ad ogni sguardo, ma ad ogni congettura d'uomo, il suo tesoro, affondare le mani e le braccia nel bagno freddo di quelle monete lucenti, bearsi alla musica del loro tintinnio, furono le delizie supreme dei giorni suoi, o per meglio dire delle sue notti. Ma con queste delizie gli entrava nell'animo e cresceva ogni giorno una paura: che il mondo sapesse la sua fortuna e con un delitto che a lui pareva il massimo della terra, essa gli potesse venir tolta. Avvisò che sarebbe sua sicurezza s'egli potesse comparir povero e mostrare colla stessa miseria della sua esistenza un assoluto denudamento d'ogni mezzo. Si ricordò del suo villaggio e pensò che colà, dove mai più non avevano saputo nulla di lui, dove assai meno caro era il vitto e avrebbe potuto con una nonnulla sostentarsi, dove ci aveva ancora la casa paterna, in cui opportunissimo per lui il farsi i ripostigli che volesse a confidarvi i suoi tesori, che lì appunto gli sarebbe stato più facile e sicuro l'attuare il suo proposito. E così avvenne che egli ricomparisse un bel giorno al paese, portando nascosti in mezzo ai cenci ond'erano pieni i suoi bauli tutti i radunati denari.

Ma se egli piacevasi grandemente di ammirare il già raccolto tesoro, amava pure continuare ad accrescerlo; e la cosa era malagevole ad eseguire coll'intento di nascondere a tutti le sue ricchezze e, di comparire anzi il più misero dei diseredati dalla fortuna. Per combinare l'una cosa coll'altra, egli fece suo stromento un vecchio ebreo, cui aveva avuto occasione di conoscere e di far anzi sue dipendente, ed a lui commise il traffico di alcuni capitali, che mercè un'usura veramente ladra riescivano a gittare al Pilucca un utile di quindici a venti per cento di regola generale.

Isacco, il vecchio ebreo, veniva di raro a trovare il Pilucca, nascostamente più che si potesse, e allora soltanto che ciò fosse dal bisogno richiesto. D'altronde una plausibile ragione alle sue venute avevasi pel pubblico nel commercio di qualche panno frusto che figurava esser quello dello zio di Rosa: in quelle rare conferenze, Isacco rendeva conto delle fatte operazioni, pagava il denaro guadagnato, non certo senza ritenerne una buona porzione per sè, riceveva le istruzioni per il da farsi e partivasi quatto quatto com'era venuto.

Il Pilucca erasi fatto un ripostiglio, dove ricettare il suo tesoro con tutti gli accrescimenti che venivagli facendo, ma questi aumenti non portava a ricongiungerli al principale che quando fossero essi stessi pervenuti ad una discreta importanza, e aspettando codesto, li veniva nascondendo nelle camere che stavan sotto a quelle di Gaetano, qua e là fra i ciarpami vecchi che le ingombravano, donde poi a tempo opportuno li toglieva per recarli a congiungersi al tesoro nel nascondiglio, che era ciò cui Gaetano aveva visto fare dal Pilucca la scorsa notte.

Deciso adunque di palesarsi istrutto del segreto al suo ospite, Gaetano attese con ansietà che il vecchio ebreo se n'uscisse per parlare allo zio di Rosa. Isacco uscì e andò fuori ratto ratto dal cortile come un reo che scappa, senza guardarsi dintorno, e il giovane medico si affrettò alla porta delle stanze del Pilucca, che questi aveva chiusa dietro le spalle dell'ebreo.

Al picchiare di Gaetano, la voce del vecchio rigattiere proruppe come spaventato:

— Non si può, non si può: quasi obliando che l'uscio era chiuso a chiave. Chi è là? che si vuole?

Gaetano si fece conoscere.

— Un momento, un momento. Vengo subito.

S'udì un rimestìo di robe, come se si mettesse in ordine o si riponesse qualche cosa; poi il passo del Pilucca, accompagnato dal battere del suo bastone per terra, venne all'uscio, e questo si aprì. Il vecchio comparve nel cortile coi lineamenti più alterati e contratti di quanto fossero un poco innanzi, quando Gaetano l'aveva visto la prima volta.

(*Continua*)

S. M., sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, con Decreti del 27 novembre scorso mese, ha destinato alla Direzione dei cinque circoli per le opere di bonificamento nelle Provincie meridionali i signori:

Rocco cav. Ferdinando, ispettore di 2.a cl. del Genio Civile a Napoli;
Majuri cav. Antonio, id. a Caserta;
Cerrado Annibale, ingegnere capo di 2.a classe id. a Foggia;
Cocchia Nicola, ingegnere ordinario di 1.a cl. id. a Salerno;
Amendùni Giovanni, id. di 2.a id. a Monteleone.

Ad ingegneri di dettaglio per le dette opere i signori:
Capecelatro Ettore, ing. ordinario di 1.a cl del Genio Civile a Napoli;
Suarez Emanuele, id. di 2.a id. a Salerno;
Rosalba Camillo, id. id. a Monteleone;
Pellegrino Filippo, id. id. a Caserta;
Fornari Giovanbattista, id. id. id.;
Sebrioppa Lorenzo, id. id. a Foggia;
Dura D'ego, id. id. a Salerno;
Morbillo Alfredo, allievo id. a Caserta.

E con Decreti del 20 dello stesso mese di novembre ha nominato per la parte amministrativa di ciascun circolo i signori:
Iavassi Salvatore, ufficiale di 1.a cl. nell'abolita Amministr. gen. di bonifiche in Napoli, ora in disponib., ad applicato di 2.a cl. a Caserta;
Malello Luigi, ufficiale di 2.a cl. id., ad applicato di 3.a cl. a Salerno;
Guida Federico, id. id., id. a Monteleone;
Merlino Luigi, id. id., id. a Napoli;
Vitale Pasquale, id. di 3.a id., id. a Salerno;
Muzy Raffaele, id. id., id. a Foggia;
Mariottino Pasquale, id. id., id. a Foggia;
De Riso Emilio, ufficiale di 3.a cl. 2.o rango id., applicato di 4.a cl. a Napoli;
Rosati Marco, ufficiale soprann. id., id. a Caserta;
Sperindeo Gennaro, id. id., id. a Napoli;
Micheletti Leone, id. id., id. a Salerno;
Fiorillo Luigi, id. id., id. a Monteleone;
Rocco Vincenzo, id. id., id. a Caserta;
Melisurgo Michelangelo, ufficiale soprann. id., applicato di 4.a cl. presso la segreteria del Consiglio gen. di bonificazione ed irrigazione.

Con RR. Decreti del 27 novembre u. vennero fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale sanitario militare dell'esercito:
Medico di battaglione di 1.a cl. dott. Gandolfo Luigi, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda;
Medico di battaglione di 1.a cl. dott. Vignolo-Lutati Celestino, collocato in aspett. dietro sua domanda per motivi di famiglia;

Soldati nel Corpo d'Amministrazione, dottori:
Ferretti Raffaele,
Ottolenghi Davide,
Giacomelli Augusto,
Montrucchio Bernardo,
Fantini Giovanni,
Atzeni Pietro,
D'Andrea Nicola,

Medici borghesi, dottori:
Liotta Ignazio,
Crobu Ernesto,
Falcone Nicola,
Maggiorani Gaspare,
Sangiorgio Placido,
Sassi Achille,
Santoro Nicola,
Cannas Efisio,
Fiore Lodovico,

Nominati medici aggiunti.

Con RR. Decreti del 14 agosto e 6 novembre 1864, sulla proposta del Ministro delle Finanze, sono state fatte le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro:
Cima Gio. Batt., tesoriere provinciale di 3.a cl., venne dispensato dietro sua domanda da ogni ulteriore servizio;
Cantù Costantino, tesoriere di circondario di 4.a cl. in disponib., venne nominato tesoriere provinciale di 5.a cl.;
Gallia Giuseppe, tesoriere di circond. di 6.a cl., venne nominato tesoriere provinc. di 6.a cl.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 15 *Dicembre*

Il giornale la *Monarchia Italiana* nel suo numero di ieri, 14 dicembre, annunciava che sarebbe l'indomani pubblicata la *Nota francese* che, a suo dire, il Ministero si sarebbe rifiutato di presentare al Parlamento ed al paese.

Lo stesso giornale nel numero d'oggi, 15 dicembre, stampa invece un supposto *sunto* della risposta che il sig. Drouyn de Lhuys avrebbe fatto al dispaccio del Generale La Marmora del 7 novembre scorso, dirigendola al barone di Malaret, rappresentante in Torino il Governo dell'Imperatore Napoleone.

Noi siamo in grado di dichiarare che il *sunto* della pretesa *nota* è assolutamente falso.

Comuni che deliberarono d'assumere l'anticipazione dell'imposta fondiaria 1865 per conto dei loro amministrati.

(Vedi numeri precedenti).

Aquila d'Arroscia (1), Alpignano, Buriasco, Civitella Casanova, Faenza, Farindola, Isola del Piano, Larino (per L. 8840) (2), Maltignano, Montemonaco, Pietrabruna (1), Pian di Meleto (2), Roccabianca (1), Roletto, Rosasco (per le quote inferiori a L. 78), Sissa (1), Torre S. Patrizio, Vigone, Venaus, Zerbolò (2), Gravere (per L. 800), Matelica.

(1) Per le quote insoddisfatte al termine prescritto.

(2) Pei contribuenti impossibilitati a pagare.

La Congregazione di carità di Catignano deliberò d'assumere l'anticipazione dell'imposta fondiaria pei contribuenti del Comune meno facoltosi.

I Municipii di Reano e Trana accettarono l'offerta del deputato Genero di anticipare la parte di imposta fondiaria che risulterà insoddisfatta dai contribuenti.

La Deputazione Provinciale di Pavia deliberò di assumere l'anticipazione dell'imposta fondiaria 1865 pei contribuenti e Comuni che non pagheranno, esonerandoli dal pagamento della sovratassa.

Nella tornata di ieri la Camera si occupò principalmente di un'interpellanza indirizzata dal deputato Marsico al Ministro di Agricoltura e Commercio intorno ad un contratto stipulato colla casa Oescher per la vendita delle monete di rame sformate. Quest'interpellanza, a cui rispose il detto Ministro, diede argomento ad una discussione alla quale presero parte i deputati Minghetti, De Blasiis, Bertea, Mellana, De Boni, Massari, Chiaves, Boggio, Leardi e i Ministri dell'Interno e delle Finanze. Nella stessa tornata si annunziò che nella votazione fattasi nel giorno precedente a commissari presso la Cassa dei depositi e prestiti erano stati nominati i deputati Depretis, De Cesare e Mari, e il Ministro degli Affari Esteri presentò un nuovo disegno di legge per sanzionare una convenzione postale ultimamente conchiusa colla Grecia.

DIARIO

Oggi 15 dicembre si brucia a Roma, secondo annunzia quel giornale officiale, un certo numero di certificati sul pubblico tesoro dipendenti dall'editto del 28 gennaio 1863 sull'emissione di 4 milioni di scudi romani ed estratti il 15 dello scorso giugno nella somma totale di scudi 133,300. Il giorno 2 del prossimo gennaio si aprirà nella Cassa della Depositeria generale in Roma il pagamento del capitale al pari dei certificati bruciati.

I giornali di Vienna pubblicano la relazione del Comitato di quella seconda Camera concernente il processo instituito contro il cav. Carlo De Rogawski, e la sentenza che lo dichiara decaduto dal suo officio di deputato, quantunque sia stato dimesso per mancanza di prove dall'accusa di alto tradimento. La Commissione conchiude che « l'eccelsa Camera deliberi aver Carlo cav. De Rogawski perduto il personale diritto di essere membro della Camera dei deputati del Consiglio dell'Impero. » La minoranza però, composta dei deputati Berger, Rechbauer e Schindler, dichiarò di non consentire nella proposta della maggioranza della Commissione.

La Corrispondenza Bullier trasmise ai giornali di Parigi per la pubblicazione quattro documenti relativi all'amministrazione del Regno di Polonia e delle Province Occidentali della Russia. Il primo è una circolare del generale Muravief datata da Vilna 19 luglio 1864 dove s'inculca ai governatori delle provincie soggette alla sua giurisdizione « di mettere ogni loro cura per estirpare nei loro Governi sino alle ultime tracce di propaganda polacca e dell'elemento polacco in generale; » il secondo è una lettera del governatore civile di Mohylev del 30 settembre in risposta alla circolare accennata qui sopra dove si propone un cominciamento di colonizzazione russa in quella parte del suo Governo in cui « l'elemento polacco è più tenace che negli altri luoghi; » il terzo documento è l'approvazione data il 20 ottobre dal generale Muravief a questa proposta: il quarto finalmente è un'altra circolare di Muravief colla data di Vilna 20 ottobre, nella quale il governatore generale disapprova il disegno del Governo di dare domicilio fisso all'antica piccola nobiltà polacca che non abbia proprietà fondiaria o di regalarle terre della Corona. « Quanto a questa piccola nobiltà, dice il governatore delle Provincie Occidentali, mi è avviso, essere non solo cosa utile ma assolutamente necessaria di trasportarla poco a poco nei Governi rimoti della Siberia e di stabilirla quivi con terre della Corona. Il Governo già ha pensato più volte dal 1831 a somigliante provvedimento, il quale messo in pratica oggidì conferirebbe assai a pacificare il paese per sempre. »

Nell'ultimo Sinodo delle provincie russe del Baltico fu deliberato di fare una petizione all'Imperatore perchè venga cambiata la legge che ordina che tutti i figli nati da matrimonii misti debbano appartenere alla Chiesa ortodossa. La petizione deve invocare il principio dell'eguaglianza di diritto di tutte le confessioni.

Scrivono dalla Finlandia che il Governo russo sancì la risoluzione presa dalla Dieta del Granducato riguardo all'età maggiore delle donna. In virtù di tale risoluzione la donna è maggiore a 21 anno quando dichiari di voler disporre della sua fortuna o de' risparmi che avrà fatti sul prodotto del proprio lavoro. All'età di 25 anni è dispensata da questa formalità. La donna può a 21 anno maritarsi senza bisogno di ottenere il consenso di chicchessia; il padre e la madre hanno però il diritto di diseredare la figliuola che si mariti contro la volontà loro.

Una lettera da Tiflis 20 novembre al *Nord* annunzia che in quel giorno fu promulgato nelle città principali della Giorgia il manifesto imperiale della emancipazione dei servi e che furono spediti ad un tempo messaggeri nell'Imerezia e nella Mingrelia ad accelerare il lavoro dei Comitati di emancipazione locali e ad indurre i proprietari di quei paesi a mettersi tosto nella via generosa che loro è stata aperta dalla nobiltà giorgiana. « Dovunque, così termina la lettera, la forza delle armi o la forza delle cose piantò la bandiera della Russia, questa bandiera è divenuta il segno dell'emancipazione di quanto l'uomo ha di più prezioso: la sua persona, il suo lavoro e la sua coscienza. »

La censura teatrale spagnuola ha proibito in tutto il Regno la rappresentazione di un dramma intitolato *Cora ó La schiavitù* per la ragione che questo dramma potrebbe ispirare ai negri di Cuba il pensiero di sollevarsi contro i loro padroni.

Un telegramma di ieri sera annunzia che il Congresso dei rappresentanti degli Stati dell'America meridionale sedente a Lima dichiararono all'ammiraglio spagnuolo Pinzon che il conflitto ispano-peruviano involge gl'interessi di tutti quegli Stati e che questi faranno per conseguente provvedimenti comuni per la comune loro difesa.

V'era a Costantinopoli una Commissione instituita dal Governo presso la Sublime Porta coll'incarico di studiare la quistione delle contribuzioni indirette e di proporre la soppressione, se d'uopo, di una moltitudine d'imposte, la maggior parte ancora d'istituzione bizantina. La Commissione terminò i suoi lavori e presentò il 24 novembre la sua relazione al gran vizir. La relazione conchiude per la soppressione di 163 imposte indirette la cui riscossione è difficile pel Governo e vessatoria per le popolazioni; per l'abolizione delle dogane interne; per la instituzione di un dritto unico di 8 0[0 sopra tutti gli oggetti di consumo prodotti dalla terra e di 4 0[0 sui prodotti dell'industria; per la franchigia alle merci provegnenti dall'Europa le quali già hanno pagati i dritti e a quelle dirette all'Europa i cui dritti di dogana saranno fra cinque anni ridotti a 1 0[0. Quanto agli oggetti prodotti e consumati nelle città che sono stati finora colpiti da sei tasse ne andranno esenti affatto per l'avvenire. L'abolizione di 163 imposte, dice una lettera all'*Indép. belge*, è un benefizio immenso per le popolazioni e per la classe povera soprattutto. Rette dall'uso e dagli appalti più che da regole fisse esse davano continuamente luogo ad ogni sorta di lagnanze.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 14 *dicembre*.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura)	— 66 30
Id. id. 4 1[2 0[0	— 93 50
Consolidati inglesi	— 89 3/4
Consolidato italiano 5 0[0 contanti	— 65 80
Id. id. id. in liquidazione	— 65 85
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 940
Id. id. id. italiano	— 415
Id. id. id. spagnuolo	— 605
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 316
Id. id. Lombardo-Venete	— 508
Id. id. Austriache	— 437
Id. id. Romane	— 270
Obbligazioni	— 225

Southampton, 13 *dicembre*.

Notizie del Perù recano che il Congresso degli Stati dell'America del Sud dichiarò a Pinzon che la differenza ispano-peruviana è d'interesse comune a tutto il continente americano e che quindi tutti gli Stati, rappresentati nel Congresso prenderanno delle misure uniformi per difendere gl'interessi americani.

Non si conosce ancora la risposta di Pinzon. Credesi che egli continuerà ad occupare le isole Chincas.

Londra, 14 *dicembre*.

Il *Morning Post* annunzia che il Parlamento si riunirà il 7 febbraio.

Nuova York, 2 *dicembre*.

Il generale federale Schofield annunzia che Hood ha attaccato la città di Franklin il 30 novembre, e venne respinto cagionandogli una perdita di 5000 uomini. Nella notte Schofield evacuò Franklin ritirandosi a Nashville inseguito da Hood. Una battaglia è imminente.

Un telegramma di Grant dice che il *Richmond-Examiner* assicura che Sherman passò la riviera Ilocongéo dirigendosi verso il littorale.

Beauregard e Johnston trovansi in Augusta, ove sono concentrate considerevoli forze dei Separatisti.

Nuova York, 3 *dicembre*.

Scrivono da Messico che i Francesi hanno occupato la città di Mazatlan.

Costantinopoli, 13 *dicembre*.

La Porta ha accettato che le grandi Potenze nominino una Commissione la quale avrà l'incarico della polizia sul Danubio.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 5 all'11 dicembre 1864.

MERCATI	QUANTITÀ esposte — ettol.	QUANTITÀ esposte — miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
CEREALI (1) *per ettolitro*					
Frumento	4750	»	16 50	19 25	17 87
Segala	1175	»	12 75	13 50	13 12
Orzo	1000	»	12 »	14 »	13 »
Avena	1525	»	10 25	11 50	10 87
Riso	2740	»	23 »	28 »	25 50
Meliga	5483	»	11 25	13 73	12 50
VINO *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	2399		44 »	50 »	47 »
2.a id.		»	34 »	40 »	37 »
BURRO *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1285	2 70	2 90	2 80
2.a id.			2 20	2 30	2 25
POLLAME *per caduno*					
Polli . n. 13360	»	»	» 80	1 50	1 15
Capponi » 1580	»	»	2 25	3 »	2 62
Oche » »	»	»	» »	» »	» »
Anitre » 1150	»	»	2 15	3 »	2 57
Galli d'India 300	»	»	3 75	6 25	5 »
PESCHERIA FRESCA *per chilo*					
Tonno e Trota	»	31	3 50	4 »	3 75
Anguilla e Tinca	»	118	1 63	2 13	1 90
Lampreda	»	3	2 25	3 50	2 87
Barbo e Luccio (3)	»	18	1 50	1 65	1 57
Pesci minuti	»	45	» 75	» 85	» 80
ORTAGGI *per miria*					
Patate	»	3100	1 10	1 30	1 20
Rape	»	1800	» 80	» 90	» 85
Cavoli	»	2000	» 90	1 »	» 95
FRUTTA *per miria*					
Castagne verdi	»	1000	1 30	2 45	1 87
Pesche	»	500	2 55	3 25	2 90
Pere	»	1500	1 30	2 50	2 »
Mele	»	2000	1 25	2 »	1 62
Uva	»	150	3 50	4 50	4 »
LEGNA *Per miria*					
Quercia			» 40	» 50	» 45
Noce e Faggio	»	21561	» 35	» 45	» 40
Ontano e Pioppo			» 30	» 35	» 32
CARBONE *per miria*					
1.a qualità	»	3030	1 15	1 25	1 20
2.a id.			» 90	» 95	» 92
FORAGGI *per miria*					
Fieno	»	8591	1 10	1 20	1 15
Paglia	»	6030	» 65	» 75	» 70
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
PANE *per cadun chilo*					
Grissini			» 45	» 55	» 50
Fino			» 35	» 40	» 38
Casalingo			» 30	» 35	[illegible]
CARNE *per cadun chilo* (4) — *Capi macellati*					
Sanati	»	115	1 35	1 50	1 42
Vitelli	»	576	1 15	1 30	1 22
Buoi	»	92	» 90	1 20	1 05
Moggie	»	33	» 80	1 »	» 90
Soriana	»	7	» 60	» 80	» 70
Maiali	»	175	1 40	1 50	1 45
Montoni	»	197	» 90	1 20	1 05
Agnelli	»	2788	» 90	1 20	1 0[illegible]
Capretti	»	»	» »	» »	» »

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 21.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via Accademia Albertina, casa Casana, la carne di vitello si vende L. 1 12, cadun chilogramma.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

15 dicembre 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. m. in c. 65 60 60 45 60 50 60, corso legale 65 55 — C. d. m. in liq. 65 67 1[2 67 1[2 70 pel 31 xbre, 66 20 pel 31 gennaio.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 200 a 50. c. d. m. in c. 65 65 65 60 60 — corso legale 65 60.

Fondi privati.

Credito mobiliare italiano. 400 versate C. d. matt. in liq. 427 pel 31 dicembre, Id 300 versate 415 50 416 416 416 pel 31 dicembre

---

BORSA DI NAPOLI — 14 Dicembre 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 90 chiusa a 65 90.
Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 14 Dicembre 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati inglesi	L.	89 5[8	89 6[8
3 0[0 Francese	»	66 20	66 30
5 0[0 Italiano	»	65 85	65 80
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	417 »	416 »
Id. Francese liq.	»	940 »	940 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	317 »	320 »
Lombarde	»	508 »	508 »
Romane	»	272 »	270 »

G. FAVALE gerente.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'asta

Essendosi in tempo utile fatto l'aumento del ventesimo al prezzo di L. 14 10 per ogni miriagramma, per cui con atto d'incanto del 7 corrente mese di dicembre veniva deliberata la vendita delle lingue delle bovine, che saranno abbattute nei macelli normali esercitl per conto di questa città, durante il p. v. 1865,

Si notifica

Che lunedì 19 di detto mese di dicembre, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si aprirà un nuovo incanto col metodo delle licitazioni orali, per la vendita delle suddette lingue e se ne farà il deliberamento definitivo a favore di quel concorrente che prima dell'estinzione di candela vergine avrà fatto maggior aumento alla somma di L. 14 80 50, a cui per il fatto ventesimo ascese il prezzo per ogni miriagramma delle medesime.

Si dà pure avviso

Che per la deserzione del primo incanto cui si procedette il 12 del suddetto mese di dicembre alle ore 2 1/2 pomeridiane del suddetto giorno 19 dicembre, nello stesso civico palazzo, e collo stesso metodo delle licitazioni orali, si riaprirà l'incanto per l'affittamento a totale rischio e fortuna del deliberatario, dell'esercizio, con privativa del diritto di peso e misura ad uso del pubblico sulle piazze di mercato di questa città indicate in apposito capitolato, e se ne farà il deliberamento qualunque sia per essere il numero dei concorrenti e delle offerte per trattarsi di secondo incanto, a favore di chi avrà fatto maggior aumento all'annua somma di L. 14,000 fissata per base dell'asta.

I capitolati delle condizioni cui le suddette imprese vanno rispettivamente subordinate, sono visibili quello per la prima nell'uffìcio 8 (economia) e quello per la seconda impresa nell'ufficio 7 (polizia urbana) della civica segreteria, tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 5932

MUNICIPIO D'ORMEA

È vacante la condotta medico-chirurgica per la cura gratuita della metà de' poveri del Comune, esclusa la borgata di Viageue, e pel servizio vaccinico, collo stipendio di L. 1200 annue.

La popolazione del comune è di 4814 abitanti.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le loro domande coi voluti documenti non più tardi del 15 gennaio prossimo. 5889

MINISTERO DELLA CASA DI S. M.

INCANTO DI CAVALLI E DI PULEDRI

Si deduce a notizia del pubblico che nel giorno di sabbato 17 del corrente mese di dicembre e nel locale delle reali scuderie (via della Zecca, num. 7), sarà venduto all'asta pubblica considerevole numero di cavalli di riforma, da sella, da tiro e di agricoltura, non che di puledri di varie età e razze, questi ultimi per causa di riduzione operata nella R. scuderia di Veneria Reale.

Oltre ai cavalli e puledri di già annunziati verranno messi in vendita giumente e puledri di puro sangue inglese.

L'incanto sarà aperto alle ore 9 antimeridiane.

La deliberazione sarà fatta al migliore offerente a pronti contanti e senza guarentigia.

Torino, 6 dicembre 1864.

Il capo div. al ministero della R. Casa Commissario delle RR. scuderie
5779 C. FERRERO.

MINISTERO DELLA CASA DI S. M.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL R. PATRIMONIO PRIVATO

Imprestito privato di S. M il Re Carlo Alberto colla ditta fratelli Bethmann in Francoforte S/M.

A norma degli interessati in detto imprestito si rendonò di pubblica ragione le 25 serie che nell'estrazione preventiva del 1 corrente sortirono per concorrere colle altre serie da estrarsi il 1 maggio 1865 alla vincita dei relativi premi;

Esse sono le seguenti:

Serie 4, 22, 32, 38, 44, 47, 72, 76, 82, 175, 226, 280, 411, 433, 449, 513, 524, 547, 695, 724, 737, 827, 897, 899, 977.

Il capo di divisione
5918 A. Cenci.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Napoli.

Situazione degli stabili		Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Provincia	Comune					
Napoli	Napoli	Urbani	33	411002 77	Napoli	26 x.bre 1864
Id.	Id.	Id.	25	506356 03	Id.	27 id.
Id.	Id.	Id.	20	304191 90	Id.	28 id.
Id.	Id.	Id.	16	255338 50	Id.	29 id.
Id	Giugliano	Rustici	3	22341 28	Giugliano	id.
Id.	Id.	Urbani	23	363848 06	Id.	30 id.
Id.	Portici	Rustici	1	1537 09	Portici	id.
Id.	Id.	Urbani	1	24013 66	Id.	31 id.
Id.	Id.	Urbani e rustici	4	63388 80	Id.	id.
Id.	Id.	Rustici ed urbani	8	22796 62	Id.	id.
Id.	Barra	Urbani	1	8614 50	Barra	id.
		Totale	137	1983474 21		

Napoli, 1 dicembre 1864.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Cuneo.

Situazione degli stabili		Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Provincia	Comune					
Cuneo	Cervere e Cherasco	Rustici	1	14860 00	Cuneo Uff. di prefettura	28 xbre 1864
Id.	Genola e Fossano	Id.	1	31719 00	idem	id.
Id.	Genola	Id.	1	23281 00	idem	id.
		Totale	3	69860 00		

Cuneo, 28 novembre 1864.

SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE del sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

AVVISO

L'Imp. R. tribunale di commercio di Vienna porta a comune conoscenza che sopra istanza del signor dott. Giulio Grimm procuratore della signora baronessa di Romeuf di Parigi venne decretata l'ammortizzazione per causa di smarrimento di dieci titoli interinali di azioni dell'Imp R. priv. Società del sud dell'Austria, Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale, datate Vienna, 1 gennaio 1859, col testo tedesco, francese, italiano ed inglese, portanti i numeri 421,691 fino al 421,700 inclusive, dell'importo di fiorini 2000. — V A. pari a franchi 500 — ed a lire sterline 20 per azione, sulle quali è stato effettuato finora il versamento di franchi 450 per azione,

Nonchè dei corrispondenti stacchi semestrali (coupons) annessi alle azioni stesse dal numero 6 al num. 18, dei quali il primo cioè il numero 6 scadeva in novembre 1862.

I detentori di tutti o di alcuni dei suddetti titoli interinali di azioni o dei relativi stacchi o quelli che credessero di far valere su quei titoli un qualche diritto, sono invitati a farne dichiarazione al predetto I. R tribunale di commercio in Vienna nel termine di un anno, sei settimane e tre giorni dalla data del presente avviso, trascorso il qual termine i titoli interinali di azioni e gli stacchi suddescritti saranno dichiarati ammortizzati.

Vienna, 22 novembre 1864. 5887

COMMISSARIATO GENERALE DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico che nel giorno 21 dicembre 1864, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova nella sala di deposito attigua all'ingresso principale del R. arsenale, nanti il commissario generale a ciò delegato dal ministero della marina, all'appalto per la vendita di refezzi, tacchi, schiappe, schegge, truccioli provenienti dalle costruzioni navali al R. cantiere della Foce nell'anno 1865.

Dette buscaglie saranno divise in due classi: La prima comprenderà i così detti refezzi o tacchi provenienti dalla lavorazione con sega e segaccio; la seconda le schiappe, schegge e truccioli provenienti dalla lavorazione con piccozza e dal così detto allisciamento d'ascia

Il prezzo d'asta per la 1.a classe è di L. 3 al quintale.
» 2.a » » 1 16 id.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato Generale, sito nella Regia Darsena, in tutte le ore d'ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sui prezzi d'asta un aumento maggiore al minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. 1,000 in contanti. Detta cauzione si verserà nella Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Si anticiperanno per le spese dell'atto Ln. 400.

Genova, 10 dicembre 1864.

Il Commissario ai Contratti
5895 CARIBALDI.

DIREZIONE DELLE OPERE PIE DI SAN PAOLO DI TORINO

Alle ore 11 del mattino di martedì 29 corr. dicembre avranno luogo negli uffizi della Direzione, *via del Monte di Pietà, n.* 32, *piano* 2 o, gl'incanti per l'affittamento durante un novennio dal dì 11 novembre 1865 sulla base di annue L. 6,000 del podere detto Nicolaj, situato sulle fini di Torino al Biasoni oltre Stura, proprio delle Opere Pie suddette, composto di fabbricati civili e rustici, e di terreni aratorii e prati con dotazione d'acqua, della superficie di ettari 46 circa, oltre ad altri beni non coltivi.

Il relativo capitolato è visibile nella segreteria della Direzione in tutti i giorni non feriati dalle ore 10 del mattino alle 4 pomeridiane. 5804

CITTÀ DI SAVIGLIANO

(SALUZZO)

A termini del capitolato 21 giugno 1855, che regola il prestito cittadino di L. 120/m, seguito in detto anno a favore di questa città,

Si notifica che le due decine di azioni state oggi estratte sono la terza e la decimasettima;

Che il valore nominale di caduna azione dal num. 21 al 30, e dal numero 161 al 170 compreso, componenti dette due decine, sarà dal signor tesoriere civico integralmente rimborsato ai titolari dopo il 5 gennaio prossimo, sulla rimessione dei titoli corrispondenti.

Savigliano, 19 novembre 1864.

Il sindaco
3576 Raseri.

COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

CANALE CAVOUR

A tenore di deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed in applicazione al disposto dell'art. 43 del regolamento d'esecuzione della legge 14 luglio 1864, relativa all'imposta sui redditi della ricchezza mobile, si prevengono i signori portatori di azioni e di obbligazioni che sull'ammontare di ogni vaglia al 1 gennaio prossimo saranno per intanto ed in via provvisoria ritenuti centesimi 15 per far luogo al pagamento della tassa, salvi in occasione del pagamento dei vaglia successivi, quei rimborsi o quelle maggiori ritenute che giusta la liquidazione definitiva della tassa medesima risulteranno dovuti. 5920

FERROVIA CAVALLERMAGGIORE-ALESSANDRIA

In relazione al programma di prestito contratto da diversi municipii interessati alla suddetta ferrovia, si rende noto che l'estrazione a sorte di num 61 obbligazioni che devonò essere rimborsate alla pari in gennaio prossimo 1865, avrà luogo il giorno 22 corrente dicembre in seduta pubblica nella sala della direzione (corso Principe Umberto, num. 11, casa Incisa), alle ore 4 pomeridiane alla presenza del Consiglio di amministrazione della società ferroviaria.

3917 *L'AMMINISTRAZIONE.*

5909 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Con atto 6 corrente dicembre dell'usciere Costa, venne intimata a Biejnat Daniele, già residente a S. Germano ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza della giudicatura di S. Secondo, in data 17 novembre scorso, con cui si assegnò a favore delli Durand Anna Catterina, moglie Balmàs e Vinçon Bartolomeo di S. Germano, il credito del suddetto Biejnat verso Martino Giovanni di San Germano, sino alla concorrente di L. 166, oltre alle spese.

Pinerolo, li 13 dicembre 1864

P. Giauda sost. Darbesio p. c.

DIFFIDAMENTO

Con biglietto all'ordine passato dal signor Carlo Bosshardt da Pinerolo, in data 25 settembre 1864 a favore di Pietro Monticone negoziante da Torino, il primo si obbligò di pagare con tutto il 25 corrente dicembre a quest'ultimo L. 330 per merci avute.

Il Monticone si rese intanto fallito e siccome il narrato biglietto all'ordine non può aver giuridico effetto perchè finto e simulato, così il traente Bosshardt impugnandone in via di prevenzione l'intrinseco, diffida chiunque possa misurare azioni, ragioni o pretensioni su quel biglietto all'ordine, a ritenerlo come insussistente ed inefficace, protestando contro ogni atto che in dipendenza del medesimo possa seguire per parte del possessore e sotto le opportune riserve che di diritto.

Pinerolo, 12 dicembre 1864

5914 Facta proc.

5910 GRADUAZIONE.

Il presidente del tribunale del circondario di Pinerolo, con provvedimento delli 19 ottobre ultimo scorso, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo degli stabili ad instanza delli signori Midana Gioanni e Giacomo Ejnard, residenti il primo in Pinerolo ed il secondo a Torre Pellice, nella loro qualità di sindaci definitivi del fallimento di Gioanni Battista Jourdan, residente a Luserna, subastati, e con sentenza del prelodato tribunale delli 20 agosto ultimo scorso, vennero deliberati il primo lotto a favore del sig. Giuseppe Giraudi ed il secondo lotto a favore del sig. Bartolomeo Arnoulet, amendue residenti a Torre Pellice, pel complessivo prezzo di L. 2260, commise pel medesimo il sig. giudice avv. Doro, ed ingiunse tutti li creditori di produrre e depositare presso la segreteria del tribunale prelodato le loro ragionate domande di collocazione e documenti giustificativi, nel termine di giorni 30, da computarsi da quello della notificazione di detto provvedimento il tutto a senso di legge.

Pinerolo, 13 dicembre 1864.

Garnier sost. Badano.

5915 CITAZIONE

Il cav. Giuseppe Vergnano residente a Torino, appellò dalla sentenza del tribunale di commercio di detta città, in data 26 agosto 1864, e per atto in data d'oggi dell'usciere Giusiano Nicola addetto alla Corte d'appello di Torino citò il Tommaso Giannetti, residente a Salonicchio (impero turco), a comparire in via sommaria semplice nanti la stessa Corte d'appello fra giorni 120 per ivi vedersi riparare la stessa sentenza ed in di lei riparazione accogliere le conclusioni da esso appellante prese in primo giudicio coi danni e spese.

Torino, 14 dicembre 1864.

Colombà Antonio p. c.

5922 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

A termini dell'articolo 1010 del codice civile, il sottoscritto fa noto al pubblico che il sig. Mansuino Giambattista, medico e chirurgo, domiciliato a Priero, ed in forza di atto del 13 dicembre 1864, ricevuto dallo stesso sottoscritto, accettò, col beneficio dell'inventario, l'eredità trasmessagli dal suo genitore Bartolomeo Mansuino, il quale morì ab intestato il 14 novembre ultimo scorso in Moliere, fini di Ceva, dove si aprì la di lui successione.

Mondovì, 13 dicembre 1864.

Filippo Sordi segr. del trib. del circond.

5933 CITAZIONE

Con atto d'oggi dell'usciere presso il tribunale di commercio di questa città, Pietro Ferreri, venne citato ad instanza di Angelo Rabini, residente in questa città, il signor Luigi De Mattia, commerciante, qui già residente ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire dinanzi il predetto tribunale di commercio, all'udienza delli 20 corrente, ore 2 pomeridiane, all'effetto di ottenerne la condanna al pagamento di L. 1000, portate da pagherò 20 agosto ultimo, passato da Enrico Crivelli al De Mattia e da questi girato al Rabini, caduto in protesto con atto 1 corrente del notaio Martina, che venne pure notificato quest'oggi al De Mattia, cogl'interessi e spese, il tutto a termini dell'art. 61 del codice di proced civile.

Torino, 15 dicembre 1864.

G ov. Lecco sost. Rambosio.

5912 SUBASTAZIONE

Il tribunale del circondario di Novara con sentenza 17 p. p. novembre, sull'instanza del dottor fisico Pietro Mazzucchelli, residente in detta città, autorizzò la subasta degli stabili posseduti nei territorii di Novara e di Caltignaga dal geometra Antonio Buscaglia, residente in Biella, suo debitore, e fissò la sua udienza delli 20 gennaio prossimo pel loro incanto e deliberamento.

Novara, 13 dicembre 1864.

Brughera proc.

5911 NOTIFICAZIONE

Con atto dell'usciere Michele Fiori addetto alla giudicatura di Torino, sezione Borgo Nuovo, del 6 corrente, venne notificata a Marziano Nebiolo, di domicilo, residenza e dimora ignoti, copia della sentenza di detta Giudicatura portante condanna del medesimo a pagare al signor Pasquale Zanzi L. 240 per fitto cogli interessi dalla domanda giudiziale fra giorni dieci successivi alla notificazione di detta sentenza stata dichiarata esecutoria, e colle spese in L. 17 60, oltre le posteriori.

Torino, l'11 dicembre 1864.

Lusso p. c.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.